



**COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI**

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI  
CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO  
SMALTIMENTO DI MATERIALI  
CONTENENTI AMIANTO  
SUL TERRITORIO COMUNALE  
DI MAGLIANO ALFIERI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2026**



# COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

PROVINCIA DI CUNEO

## **INDICE**

**Art. 1 – Obiettivi**

**Art. 2 – Soggetti beneficiari**

**Art. 3 – Ammissibilità al contributo**

**Art.4 - Determinazione del contributo**

**Art. 5 – Procedura di accesso ed erogazione del contributo**

**Art. 6 – Ispezioni e controlli**

**Art. 7 – Decadenza**



# COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

PROVINCIA DI CUNEO

## ART. 1 – OBIETTIVI

1. Il presente regolamento intende promuovere il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente e garantire la tutela della salute pubblica incentivando la rimozione e lo smaltimento di materiali e semilavorati contenenti amianto dagli immobili e manufatti ad uso civile o destinati ad attività produttive presenti sul territorio comunale, prevenendo al contempo la creazione di discariche abusive.
2. Considerato che i materiali contenenti amianto sono ancora diffusi sul territorio comunale, soprattutto nelle coperture di pertinenze di abitazioni, oltre che nei capannoni artigianali/industriali, e che i costi di rimozione/trasporto/smaltimento possono disincentivare i proprietari all'eliminazione degli stessi, soprattutto in caso di piccoli quantitativi, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno promuoverne lo smaltimento tramite erogazione di contributi a fondo perduto.
3. Ritenendo tale attività positiva per l'intera collettività, attraverso questo documento, l'Amministrazione Comunale definisce i criteri e le modalità di concessione di contributi economici a fondo perduto, finanziati attraverso un apposito fondo costituito all'interno del Bilancio Comunale, erogati a beneficio di chi ha provveduto a rimuovere e smaltire i materiali di cui sopra, contribuendo così al rimborso parziale dell'onere relativo al loro smaltimento.

## ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare richiesta di contributo soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), proprietari o titolari di diritti reali (es. usufrutto, etc.) o personali di godimento (es. locazione, etc.), di immobili e fabbricati, ivi comprese le relative pertinenze, titolari della pratica edilizia presentata per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto.
2. Qualora la richiesta sia presentata da un condominio, questa dovrà essere sottoscritta da tutti i condomini o, nel caso in cui la figura sia obbligatoria ai sensi del codice civile e delle normative vigenti, da parte dell'amministratore di condominio.
3. Non possono presentare richiesta di contributo enti pubblici o di diritto pubblico, concessionari o gestori di servizi pubblici.

## ART. 3 – AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

1. Gli immobili e manufatti oggetto di richiesta di contributo devono:
  - essere ubicati nel territorio del Comune di Magliano Alfieri;
  - essere in regola con le norme e i regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti ed essere regolarmente accatastati;
  - essere in regola con il pagamento delle imposte e dei tributi comunali, in particolare con I.C.I./I.M.U. e T.A.R.S.U./T.A.R.E.S.
2. Gli interventi oggetto di richiesta di contributo devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti in materia di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto. In particolare, nei casi previsti, i richiedenti hanno l'obbligo di acquisire presso gli Uffici competenti i titoli abilitativi edilizi e urbanistici necessari per l'esecuzione dell'intervento.
3. Per poter accedere al contributo i richiedenti dovranno inoltre presentare, al termine dei lavori, documentazione completa comprovante la corretta esecuzione delle opere di rimozione e smaltimento da



# COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

PROVINCIA DI CUNEO

parte di ditte specializzate e abilitate al trasporto, al conferimento e allo smaltimento dei prodotti e materiali contenenti amianto.

4. I lavori di bonifica compatibili con l'erogazione del contributo sono relativi alla rimozione e allo smaltimento di componenti edilizi, manufatti e strutture costituiti dalle coperture degli edifici.
5. Per ciascun fabbricato o unità abitativa (nel caso di edifici a corte o a schiera/cortina) può essere presentata una sola richiesta di contributo; faranno fede in questo senso i riferimenti catastali. L'applicabilità del contributo in relazione alle definizioni di "fabbricato" e "unità abitativa" sarà stabilita, nei casi non inequivocabili, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Si ricorda in ogni caso che la denuncia degli immobili e dello stato di degrado di cui sopra risultano già obbligatori per legge, indipendentemente da quanto previsto dal presente regolamento e delle richieste di contributo da esso previste.

## ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I contributi erogati coprono in quota parte esclusivamente la spesa sostenuta dai richiedenti per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto in relazione agli interventi oggetto del presente regolamento. A tal proposito sono comprese nel calcolo del contributo le spese accessorie sostenute per eseguire le opere strettamente necessarie alla rimozione e allo smaltimento. Sono invece escluse dal calcolo del contributo le altre spese sostenute per opere edilizie non strettamente necessarie per la rimozione e lo smaltimento delle parti in amianto (a titolo esemplificativo: la demolizione, il rifacimento, la sostituzione con nuovi materiali o elementi edilizi, delle parti interessate dagli stessi interventi).
2. La verifica della spesa sulla base della quale verrà determinato il contributo erogabile verrà effettuata dall'Amministrazione Comunale sulla base dei documenti probatori allegati alla richiesta di contributo;
3. I costi unitari e le spese a corpo sostenute dai richiedenti non potranno comunque risultare superiori ai costi medi definiti dall'Amministrazione Comunale sulla base dei prezziari della Regione Piemonte e della Camera di Commercio nonché, qualora disponibili, delle offerte presentate dalle aziende del settore che intendano essere inserite nell'albo delle imprese eventualmente costituito dal Comune con apposito atto. Nel caso in cui i valori desunti dai documenti probatori presentati eccedano tali valori normalizzati, il contributo verrà calcolato solo sulla parte della spesa non eccedente tali costi normalizzati.
4. Il finanziamento massimo concesso per ciascuna richiesta è così determinato:
  - La somma complessiva disponibile per l'erogazione dei contributi del presente bando sarà stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
  - Ciascun contributo, a fondo perduto, viene assegnato in proporzione al mq:
    - fino a 10 mq: euro 500,00 (IVA compresa);
    - oltre i 10 mq: euro 30 al mq fino ad un massimo di euro 2500,00 (IVA compresa).
5. L'erogazione del contributo avverrà in ordine cronologico rispetto al numero del protocollo comunale attribuito alle domande presentate e ritenute ammissibili ai sensi del presente regolamento, fino ad esaurimento del fondo stanziato dall'Amministrazione Comunale e comunque secondo le disponibilità finanziarie della stessa.
6. L'erogazione del contributo avverrà a beneficio del richiedente/titolare della pratica edilizia delle domande ammesse, secondo le procedure di rendicontazione di cui agli articoli che seguono.



# COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

PROVINCIA DI CUNEO

## ART. 5 – PROCEDURA DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I soggetti che intendono richiedere il contributo lo devono indicare in sede di presentazione della pratica edilizia, successivamente, i medesimi, devono presentare al protocollo comunale l'apposito *Modulo di richiesta di contributo per smaltimento di materiali contenenti amianto* (Allegato 1), presentato in carta libera, debitamente compilato in ogni sua parte, in versione originale, allegando copia fotostatica di un documento d'identità valido e la seguente documentazione, da prodursi in copia autenticata mediante sottoscrizione dell'istante:
  - copia della comunicazione all'A.S.L. relativa al piano di smaltimento (a cura dell'impresa esecutrice);
  - copia della fattura relativa all'intervento di smaltimento;
  - copia del formulario di trasporto e dichiarazione di avvenuto smaltimento da parte dello smaltitore (o copia del formulario timbrata dal ricevente);
  - dichiarazione di avvenuta bonifica da parte dell'azienda specializzata;
  - dichiarazione congiunta da parte del richiedente e dell'azienda specializzata attestante il rispetto delle normative di legge in materia di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto e il rispetto del presente regolamento.
2. I possibili beneficiari del contributo possono presentare domanda sull'apposito modulo, corredata della documentazione richiesta:
  - consegnandola all'ufficio protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico;
  - a mezzo PEC all'indirizzo mail [comune.maglianoalfieri@pec.it](mailto:comune.maglianoalfieri@pec.it)
3. Il contributo verrà erogato una volta ricevuta la documentazione completa di tutti i documenti richiesti, previa verifica di regolarità degli stessi, in un tempo ragionevolmente breve, compatibilmente con le possibilità tecniche e finanziarie del Comune.

## ART. 6 – ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Gli Uffici Comunali potranno effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso gli immobili dei richiedenti o beneficiari del contributo al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, nonché di accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese.

## ART. 7 – DECADENZA

1. L'accertamento da parte degli Uffici Comunali di false dichiarazioni e/o falsa documentazione comporta la decadenza dall'assegnazione del contributo, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.
2. Con la decadenza dall'assegnazione del contributo, l'Ufficio Comunale competente provvederà alla revoca dello stesso sospendendone il pagamento qualora non erogato, ovvero avviando le procedure di recupero qualora già erogato.